

Parere *pro veritate* sulla Legge Ossicini

I quesiti

Mi si chiede quale sia l'ambito di applicazione della legge Ossicini del 18 febbraio 1989, n. 56, ed in particolare se, dopo l'entrata in vigore della predetta legge, sia da considerarsi vietata - perché comportante esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta – la pratica psicoanalitica condotta da soggetti non in possesso di una laurea in medicina o in psicologia, ma laureati, come è frequente, in lettere e filosofia oppure dotati di altra formazione culturale di base.

- **La definizione legislativa della professione di psicologo.**

L'art. 1 della suddetta legge recante norme in materia di ordinamento della professione di psicologo, tenta una definizione della relativa figura. La norma dispone che “la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Si tratta, all'evidenza, di una non-definizione, giacché la proposizione si risolve in un pleonaso: la professione di psicologo “è quella che si svolge in ambito psicologico”.

L'art. 35 delle norme transitorie prevede inoltre che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino sotto la propria responsabilità di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica. E' compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Appare sin d'ora opportuno precisare che la legge n. 56/1989 non ha né istituito l'ordine professionale degli psicoterapeuti, né ha tanto meno definito chi è psicoterapeuta ai fini della stessa legge.

La non definita attività psicoterapeutica è stata impropriamente collocata dalla predetta legge Ossicini all'interno della neo professione di psicologo, nonché all'interno della professione medica. Gli psicoterapeuti risultano essere suddivisi in due elenchi inseriti l'uno nell'albo professionale degli psicologi e l'altro in quello dei medici e degli odontoiatri. Viene così suscitata la falsa impressione che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia sempre e comunque subordinato al conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, e alla iscrizione all'ordine degli psicologi o dei medici e degli odontoiatri.

Una attività professionale storicamente autonoma per natura, funzione e struttura (quella psicoterapeutica), viene collocata dalla legge Ossicini all'interno di altre professioni, quelle di psicologo e di medico, che hanno poco o nulla a che vedere con la psicoterapia (cfr. Bellussi, *L'albo degli psicologi*, p.1184) o sono tutt'al più solo una parte del tutto. Il concetto di

psicoterapia è in effetti alquanto più vasto dell'attività presa in considerazione ai fini dell'applicazione della legge Ossicini.

A livello scientifico la psicoterapia è stata definita in senso lato come “l'insieme dei metodi psicologici che vengono utilizzati per rimuovere disturbi meritali, emotivi e comportamentali. Ciò può avvenire mediante interviste individuali, dove il paziente ed il terapeuta attraverso un colloquio tentano insieme di scoprire conflitti, sentimenti, ricordi e fantasie del paziente per potersi addentrare nei problemi attuali” (cfr. W. ARNOLD, *Dizionario di psicologia*, Ed. Paoline, Milano 1990); oppure come un “processo interpersonale, consapevole e pianificato, volto ad influenzare disturbi del comportamento e situazioni di sofferenza con mezzi prettamente psicologici per lo più verbali, ma anche non verbali, in vista di un fine elaborato in comune che può essere la riduzione dei sintomi o la modificazione della struttura della personalità per mezzo di tecniche che differiscono per il diverso orientamento teorico a cui si rifanno” (U.Galimberti, *Dizionario di psicologia*, Utet Torino 1992).

Nella più ampia nozione di psicoterapia sono state ricomprese, in tempi diversi, non soltanto:

- le terapie suggestive, dirette (terapia persuasiva, ipnosi, autosuggestione, ecc.) e indirette;
- le terapie espressive, che sfruttano la carica delle tensioni emotive bloccate dopo un'esaltazione artificiale della angoscia;
- le terapie dialettiche, che con la discussione riplasmano l'immagine che il soggetto ha di sé (psicoanalisi, analisi esistenziale, terapia di gruppo, psicodramma, ecc.);
- ma altresì quelle organiche (dai massaggi alla diatermia, dalle cure con farmaci tranquillanti alle terapie di choc insulinico, cardiazolico, elettrico, fino agli interventi di lobotomia frontale di triste memoria).

Intesa in questo senso lato la psicoterapia è “ogni metodo di trattamento dei disordini psichici o somatici che utilizzino mezzi psicologici e, più precisamente, la relazione tra il terapeuta e il malato (la malattia, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è soltanto una sindrome organica con reperti biologici ma qualunque disturbo dell'equilibrio psicofisico della persona (...) una destrutturazione della personalità dalle forme molteplici che richiede interventi complessi di tipo biologico e psicologico): l'ipnosi, la suggestione, la rieducazione psicologica, la persuasione ecc. In questo senso la psicoanalisi è una forma di psicoterapia”. (J.Laplanche e J.B.Pontalis, in *Enciclopedia della psicoanalisi*, Bari, Laterza 1989, p. 443).

Ma è una forma, ora bisogna aggiungere, che è diversa dalle forme che sono state prese in considerazione dalla legge Ossicini. Si può dire, ancor più, che la psicanalisi è anche, ma non solo, terapia, e basti pensare alle classiche interpretazioni analitiche della storia, dell'arte, della letteratura, dell'antropologia. Sicché la psicanalisi si colloca in un ambito culturale affatto diverso da quello della psicoterapia presa in considerazione dalla legge Ossicini: è una scienza ed è un metodo che hanno anche applicazioni terapeutiche, ma che non si esauriscono in esse. [...]

- La collocazione della psicoanalisi tradizionale.

Alcuni autori (cfr. CIPRIANI, *La funzione psicoterapeutica dello psicologo*, pag. 11) ritengono che la psicoanalisi, essendo una forma di psicoterapia, non possa essere esercitata da persone sprovviste dei requisiti richiesti dalla legge Ossicini ai fini dell'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

La tesi risulta destituita di fondamento giuridico. Si può anzi asserire che la psicoterapia in senso (tecnico e) più ristretto si differenzia dalla psicoanalisi. La psicoanalisi è spesso contrapposta alle varie forme di psicoterapia per una serie di ragioni, tra cui la funzione fondamentale dell'interpretazione del conflitto inconscio e l'analisi del transfert volta alla risoluzione del conflitto (cfr. J.Laplanche – J.B.Pontalis, *Enciclopedia della psicoanalisi*, Laterza 1989, p. 443). È, del resto, un dato da tempo acquisito che la scienza fondata da Sigmund Freud ha per oggetto la descrizione generale dell'apparato mentale, non soltanto delle sue manifestazioni patologiche. Essa mira, in tutti i suoi successivi e molteplici sviluppi, a svelare l'importanza dell'inconscio nel comportamento umano. Solo in continuità con questo suo più generale oggetto la psicanalisi viene in considerazione come terapia, intesa come esplorazione dei contenuti psichici profondi, i cui fattori fondamentali (il transfert e la regressione) sono governati dall'analista come elemento concorrente, durante la cura, per la risoluzione del disturbo.

Il legislatore, consapevole della specificità della psicoanalisi, dopo un approfondito dibattito parlamentare, ha correttamente eliminato dal testo definitivo il richiamo alle psicoterapie ad orientamento analitico contenuto nel progetto di legge: la psicoanalisi non viene neppure menzionata nella legge 18 febbraio 1989 n. 56. Ciò significa che gli psicoanalisti e le loro associazioni e scuole fuoriescono dall'ambito di applicazione di tale legge.

L'interpretazione qui difesa risulta, dunque, conforme sia alla lettera della legge 18 febbraio 1989 n. 56, sia all'intenzione del legislatore.

Bellussi, in uno scritto sull'*Albo degli psicologi*, in Riv. Amin. Reg. Lomb. 1995 p.1185, con riferimento al mancato richiamo del legislatore alle psicoterapie ad orientamento analitico, rileva che ciò può significare:

- a. essere stato ritenuto dal legislatore inutilmente dato il particolare richiamo, e quindi opportunamente tolto;
- b. avere inteso il legislatore escludere gli psicoanalisti e le loro associazioni e scuole dalla regolamentazione delle professioni di psicologo e di psicoterapeuta.

Sub a) pare difficilmente sostenibile la tesi dell'inutilità del richiamo, se teniamo conto dell'acceso dibattito che era in gran parte centrato proprio sulla opportunità o meno di trattare le psicoterapie analiticamente orientate così come le altre psicoterapie. Dibattito certamente non concluso nel 1989. Una scelta nel senso della inclusione delle psicoterapie analitiche nell'ambito della psicoterapia avrebbe meritato una dichiarazione *expressis verbis*. Non a caso infatti la precisazione relativa all'inclusione era formulata nel progetto.

Sub b) chiave interpretativa accettabile è quella che valorizza l'esclusione, alla luce delle più volte segnalate differenze tra le psicoterapie ad orientamento analitico e le altre. Basti riflettere sulla eccezionale rilevanza universalmente attribuita alla formazione clinica (e, nel proseguimento della professione, alla supervisione) in sede di percorso psicoanalitico, per rendersi conto della opportunità di regolare in modo differenziato le psicoterapie analitiche e non".

Anche in un recente libro sulla libertà di psicologia, in *I Quaderni del Tribunale Freud*, 1999 p.41, si legge: "non può esservi discussione sul fatto che la psicoanalisi non è psicoterapia: non lo è semplicemente perché non lo è, per il principio di non contraddizione. Inversamente: la psicoanalisi è psicoanalisi perché non è psicoterapia".

Infine, non si può tacere che la differenza tra psicoanalisi e psicoterapia si fonda soprattutto sotto l'aspetto della formazione professionale (cfr. R.Fine, *Storia della psicoanalisi*, Boringhieri 1982 p. 68 e ss.; Galli, *La formazione degli psicoterapisti in Problemi di psicoterapia*, Centro Studi di Psicoterapia clinica, Milano 1962 p.153).

Da quest'ultima considerazione emerge un ulteriore dato che avvalorata l'interpretazione qui sostenuta, e cioè che la psicoanalisi tradizionale non è stata disciplinata dalla legge n. 56/1989 e che, pertanto, è estranea al suo ambito di applicazione. Infatti, la specifica formazione professionale richiesta dalla legge Ossicini ai fini dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica è del tutto diversa dalla specifica formazione professionale storicamente richiesta per l'esercizio dell'attività psicoanalitica. Il punto è che le conoscenze tecniche e pratiche e le informazioni teoriche e culturali necessarie per lo svolgimento dell'attività psicoterapeutica ai sensi della legge n. 56/1989 non sono affatto idonee ai fini dell'attività psicoanalitica. Risulta di palmare evidenza, dunque, che la legge n. 56/1989 ha esclusivamente disciplinato l'attività psicoterapeutica degli psicologi e dei medici e non anche l'attività psicoanalitica, che pertanto continua ad essere sottoposta al regime previgente all'entrata in vigore della legge Ossicini.

Valgono, per gli psicanalisti, i principi generali del codice civile, il quale regola, agli art. 2229-38, le professioni intellettuali e distingue, nell'ambito di queste, le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali la legge rende "necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi" (art. 2229), ossia le cosiddette professioni protette. Una legge in tal senso ora vige, come già per i medici, anche per gli psicologi, ma non anche per gli psicanalisti, ai quali si applicano solo le comuni norme dettate dal codice civile per i professionisti intellettuali non iscritti in appositi albi o elenchi (o non protetti).

Conclusioni

Da quanto sopra esposto discende che:

- a) la legge Ossicini non detta norme sulla psicoterapia in genere e non fa di essa una professione protetta nel senso dell'art. 2229 del codice civile, ma si riferisce solo alla psicoterapia praticata da psicologi e da medici, lasciando impregiudicato il trattamento normativo degli psicoterapeuti diversi dagli psicologi e dai medici e, in particolare, quello degli psicanalisti, che restano sottoposti ai principi generali del codice civile;
- b) la pratica analitica può perciò essere legittimamente condotta anche da soggetti non in possesso di una laurea in medicina o in psicologia;
- c) gli psicanalisti non iscritti negli elenchi contenuti negli albi degli psicologi e dei medici e degli odontoiatri, non incorrono in esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta, in quanto la psicoanalisi è una professione diversa dalla psicoterapia disciplinata dalla legge n.56/1989.

Dovranno, per evitare possibili confusioni, fregiarsi del titolo specifico di psicanalista, indicando la società o scuola di psicanalisi cui appartengono, non già qualificarsi genericamente quale psicoterapeuta.

Bologna, 12 giugno 2000

Prof. avv. Francesco Galgano